



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "C. GALLINI"

CORSO FRATELLI ROSSELLI 22 VOGHERA (PV)

Tel Fax Email

Codice Fiscale: 535380182

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE - "C. GALLINI"-VOGHERA

Prot. 0006922 del 26/08/2024

IV (Uscita)

**CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2023-24
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

Tra

Istituto Tecnico Agrario Statale "C. Gallini"

con sede in Voghera, Corso Rosselli, n. 22 - Cap 27050, codice fiscale/partita IVA 00535380182 d'ora in poi denominata
"Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Bassi, nato a Tortona il 04/06/1961,

codice fiscale BSSSVN 61H44L3040

e

(Soggetto ospitante) COMUNE DI PINAROLO PO

con sede legale in PINAROLO PO 27040 PV

via PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

codice fiscale/Partita IVA 00473180180

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. VILLANI GIUSEPPE
nato a BRESSANA BOTTARONE il 13-06-1949, codice fiscale VLLGPP49H13B159P

Premesso che

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*"

a) ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

b) ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

c) durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue

Art. 1.

La COMUNE DI PINAROLO PO qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti indicati nel patto formativo allegato alla presente per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'Istituto Tecnico Agrario "CARLO GALLINI", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto

2. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo

3. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di

4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione



5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

1. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne con particolare riferimento alle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 in atto nell'azienda;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo

2. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste

- dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
5. rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.



Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- b) per la responsabilità civile presso PLURIAS S.R.L. sede legale di MILANO n. polizza 194975601 decorrenza dal 01/11/2023 al 01/11/2024. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- 1. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- 2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, in ottemperanza alle disposizioni normative emanate a livello nazionale e regionale riguardanti il comparto di appartenenza;
- 3. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- 4. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- 5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 7

Le parti riconoscono e concordano che, sulla base delle leggi sulla protezione dei dati, ciascuna parte sarà Titolare del trattamento dei dati personali relativi a studenti scambiati tra le parti ai sensi della presente convenzione.

Ciascuna parte garantisce di trattare i dati personali conformemente alle leggi sulla protezione dei dati applicabili.

Ciascuna parte garantisce di aver informato gli studenti e, a meno che non sia prevista altra base giuridica, di aver ottenuto il loro consenso per il trattamento dei dati personali previsto dalla presente convenzione.

Ciascuna parte si impegna a fornire all'altra parte la cooperazione e l'assistenza ragionevoli necessarie per consentire all'altra parte di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti, anche per consentire all'altra parte di rispettare i diritti degli studenti in relazione ai loro dati personali e di rispondere a qualsiasi altra domanda o reclamo.

Ciascuna parte implementa misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da possibili violazioni.

Ciascuna parte concorda di disporre delle proprie politiche che devono essere seguite in caso di violazione della sicurezza dei dati, tenendo conto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati e delle relative linee guida.

Ciascuna parte si impegna a fornire all'altra ragionevole assistenza necessaria per facilitare la gestione di qualsiasi violazione della sicurezza dei dati in modo rapido e conforme.

Ciascuna parte garantisce che le informazioni o le notizie scambiate e i documenti prodotti dalle parti nell'ambito della presente convenzione sono da ritenersi segrete, salvo richiesta della magistratura o di altra autorità.

Art. 8

1. La presente convenzione dura per ogni singolo alunno fino al **08 giugno 2027**, ovvero fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "C. GALLINI"

CORSO FRATELLI ROSSELLI 22 VOGHERA (PV)

Tel Fax Email

Codice Fiscale: 535380182

Art. 9

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono pubblicate sul sito internet della Istituzione Scolastica all'indirizzo: <https://www.gallini.edu.it> sezione privacy.

Con la firma del presente documento le parti dichiarano di aver letto le informazioni sul trattamento e di essere informate circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e Data

22-08-2024

Soggetto Promotore
ISTITUTO TECNICO AGRARIO "C. GALLINI"



Legale rappresentante
Dott.ssa Silvana Bassi

Soggetto Ospitante
COMUNE DI PINAROLO PO

Legale rappresentante
GIUSEPPE VILLANI

